

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARUSO ANTONIO

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Approvato dal Senato) (1903)	51	LABRIOLA 55, 56
PRESIDENTE	51, 52, 53, 54, 55	VINCENZI, <i>Relatore</i> 55, 56
BERTOLI	53	Votazione segreta:
BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio</i>	53	PRESIDENTE 56
COLONNA	55	
PAZZAGLIA	52	
VERNOLA, <i>Relatore</i>	52, 54	
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		
Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente (765);		
BARDOTTI: Conferimento delle qualifiche iniziali dei ruoli dirigenziali dell'amministrazione scolastica centrale e periferica (1542)	55	
PRESIDENTE	55, 56	

La seduta comincia alle 9,50.

DE POI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Approvato dal Senato) (1903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione di giornate di riposo ai dipenden-

ti delle pubbliche amministrazioni», già approvato dal Senato nella seduta del 29 novembre 1977.

L'onorevole Vernola ha facoltà di svolgere la relazione.

VERNOLA, *Relatore*. Signor presidente, credo che la relazione potrà essere brevisima, perché questo disegno di legge, già approvato dal Senato con l'introduzione dell'articolo 4 che fu aggiunto all'originario disegno di legge, tende a dare attuazione ad un accordo Governo-sindacati, intervenuto il 28 luglio 1977, sul problema della soppressione delle festività, prevista dalla legge 5 marzo 1977. Proprio in attuazione di detto accordo il Governo ha presentato questo disegno di legge, che sostanzialmente prevede: a) che delle sei giornate festive soppresse, due siano aggiunte al congedo ordinario e, quindi, sottoposte alla disciplina di questo istituto, e le altre quattro siano attribuite come riposo, a richiesta degli interessati, e fruito entro l'anno solare di riferimento; b) che si possa avere un diniego della fruizione dei riposi solo per particolari esigenze dell'azienda o dell'istituto a cui appartengono i relativi lavoratori. L'articolo 2, così come è stato approvato dal Senato, precisa che è possibile negare la concessione di queste altre quattro giornate solo per esigenze connesse alla funzionalità dei servizi, specificando ulteriormente che è possibile negare la fruizione delle quattro giornate solo nei casi di lavorazioni a turno, a ciclo continuo o per altre necessità dipendenti dall'organizzazione del lavoro.

In questi casi è prevista una indennità di 8.500 lire giornaliera per ciascuna delle quattro giornate di riposo non fruito, aggiuntive al congedo ordinario preesistente, più le due giornate previste dallo stesso articolo 1. Si tratta, quindi, di una misura forfettaria uguale per tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro grado e dalla funzione svolta.

L'articolo 3 prevede la spesa. La norma transitoria introdotta dal Senato si riferisce soltanto al recupero delle due giornate di cui alla lettera a) dell'articolo 1, spettanti per il 1977, e cioè alle due giornate di congedo ordinario. Nulla invece si prevede per quanto riguarda le quattro giornate di riposo di cui alla lettera b), che possono essere godute a richiesta dell'interessato.

Considerando che siamo ormai al termine del 1977, si pone il problema di preve-

dere la possibilità di recupero anche di queste quattro giornate.

Ritengo che il disegno di legge risponda alle esigenze prospettate, all'auspicio formulato dal Parlamento in sede di approvazione della legge del marzo 1977 ed all'accordo Governo-sindacati del 28 luglio di quest'anno. Si impone, peraltro, un emendamento aggiuntivo al testo pervenuto dal Senato, anche se ciò comporterà il rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento: la modifica che proponiamo, infatti, ci pare indispensabile perché, altrimenti, daremmo vita ad una legge monca, proprio per la mancata previsione del recupero delle quattro giornate di riposo non godute del 1977.

Concludo, quindi, raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge con l'emendamento preannunciato aggiuntivo del seguente comma dell'articolo 4: «Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1, relative al 1977, possono essere fruito entro il primo quadrimestre del 1978». Abbiamo fatto esplicito riferimento al primo quadrimestre perché, altrimenti, creeremo un accavallamento tra le quattro giornate del 1977 e le quattro del 1978: con tale dizione, invece, vi sono otto mesi per il recupero di queste ultime.

Inoltre, per evitare ulteriori perdite di tempo, o quanto meno per recuperare i giorni che il rinvio del provvedimento al Senato comporta, proporremo di aggiungere il seguente articolo 5: «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PAZZAGLIA. In linea di massima, sono favorevole al disegno di legge in discussione. Vorrei, peraltro, sottoporre all'attenzione del relatore — poiché, approvando l'emendamento proposto, dovremmo comunque rinviare il testo al Senato — l'opportunità di introdurre all'articolo 4 una norma transitoria in ordine alle festività non fruito nel 1977; più esattamente, in relazione alle quattro giornate di cui al punto b) dell'articolo 1, bisognerebbe offrire possibilità di scelta ai dipendenti, consentendo loro di optare per la retribuzione, qualora non volessero godere delle quattro giornate di riposo. Questa proposta di modifica nasce da un'esigenza di ordine pratico: cioè, se

dobbiamo aggiungere alle ferie ordinarie previste per il 1978 quelle spettanti, in base all'articolo 1, sempre per lo stesso anno, e quelle spettanti per il 1977, in alcuni uffici potrebbero verificarsi dei vuoti, soprattutto in alcuni settori di pubblica necessità, e ciò potrebbe pregiudicare anche l'andamento degli uffici stessi.

Non drammatizziamo la situazione — per esempio nei casi in cui i dipendenti hanno anche difficoltà a trovare il momento di collocazione delle loro ferie — rendendo obbligatoria la rinuncia al riposo, e diamo invece agli interessati la facoltà di optare per la retribuzione. In tal modo, non pregiudicheremo una soluzione alternativa a quelle prospettate.

BERTOLI. A nome del gruppo comunista, esprimo perplessità e dubbi su questo disegno di legge, in quanto ritengo che esso non possa risolvere i problemi che si sono aperti con l'emanazione della legge che sopprime alcune festività. Quest'ultima, infatti, non regola il meccanismo dei recuperi e le sue implicazioni economiche e lascia aperte le porte alla contrattazione sia nel settore pubblico, sia in quello privato. E proprio in relazione a questo aspetto ci sembra di rilevare una contraddizione nel provvedimento in esame. Infatti, a nostro avviso, questo mira a sanzionare gli accordi intercorsi tra il Governo e le organizzazioni sindacali nel luglio del 1977 e validi per quest'anno; ed allora non si comprende per quale motivo il testo non faccia esplicito riferimento a tale intesa, rinviando ad un lavoro legislativo e ad una contrattazione successivi una modifica organica che miri a risolvere il problema nel suo complesso.

D'altra parte, non ci pare che il Governo possa fondare stabilmente su un accordo parziale un adeguamento organico di questa materia, che per di più è impregiudicata in molti suoi aspetti.

A questo riguardo, vorrei fare due osservazioni. Innanzitutto, il disegno di legge non considera adeguatamente il problema dei livelli retributivi acquisiti al momento della maturazione dei diritti al godimento delle festività, fissando la cifra di 8.500 lire come compenso forfettario, nell'ultimo comma dell'articolo 1.

In secondo luogo, ci sembra che ancora non siano stati risolti (e forse non sono neanche affrontati da questo provvedimento) i problemi di alcune categorie, tra le

quali quella dei ferrovieri (recupero di festività infrasettimanali cadenti nei giorni di riposo fruiti per turno).

Su tali questioni chiediamo al Governo alcuni chiarimenti, che ci sembrano necessari prima di procedere nell'esame di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il relatore ha chiaramente illustrato le finalità del provvedimento, che trae origine dall'intento di evitare sperequazioni fra il trattamento riservato ai lavoratori del settore privato e quello riservato ai dipendenti del settore pubblico.

Di tale materia si è già discusso in sede di esame del disegno di legge che è divenuto poi la legge n. 54 del marzo scorso, che sopprime alcune festività, rimettendo agli accordi con le organizzazioni sindacali la regolamentazione di alcuni effetti discendenti dalla legge stessa, accordi che sono intervenuti per quanto riguarda il settore privato. In quel momento, il Governo ha assunto l'impegno di raggiungere un'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore pubblico in ordine alla soluzione dei problemi che venivano aperti da quella legge.

L'accordo con le organizzazioni confederali è stato stipulato in luglio ed investe tutta la pubblica amministrazione, riguardando tutti gli impiegati pubblici. Per dare però, efficacia a tale accordo è stato necessario ricorrere allo strumento legislativo. Questo disegno di legge concerne non soltanto i dipendenti dello Stato ma anche quelli di amministrazioni diverse, quali le regioni e gli altri enti locali, le amministrazioni ospedaliere ed il parastato. Non è escluso che, in un secondo momento, si possa rivedere la normativa prevista in questo provvedimento, al fine di dare una sistemazione più organica alla materia; per il momento, però, mi sembra opportuno introdurre nel testo legislativo solo il contenuto di quegli accordi intervenuti fra il Governo e le organizzazioni sindacali e che interessano tutto il settore del pubblico impiego nelle sue diverse articolazioni.

È previsto un congegno in base al quale il dipendente della pubblica amministrazione può fruire, oltre che di due giornate

in aggiunta al congedo ordinario, di quattro giornate di riposo. Il caso normale è, quindi, che si possa fruire delle quattro giornate di riposo, in luogo delle festività soppresse, purché, onorevole Pazzaglia, le esigenze del servizio non lo impediscano. Qualora ciò si verifichi, invece, il dipendente ha diritto ad un compenso monetizzato forfettariamente in 8.500 lire giornaliere. È questo un criterio al quale non ritengo che si possa derogare, neppure in via transitoria. Nel settore privato si è adottata una diversa soluzione, ma nel settore pubblico è sembrato più opportuno seguire questo tipo di impostazione che dà un rilievo preminente al riposo ed al diritto al riposo. Soltanto in via subordinata, ripeto, quando esigenze di servizio lo impediscano, in luogo del riposo si ha diritto ad un compenso monetizzato. A questo proposito si poteva anche adottare un criterio diverso, facendo riferimento alla retribuzione goduta da ogni singolo dipendente in ragione di un trentesimo di essa. Da parte sindacale si è insistito — cosa accettata dal Governo — sulla forfettizzazione cercando una misura che fosse media fra le retribuzioni delle diverse scale parametriche. Indicando in 8.500 lire la misura del compenso si è adottato un valore che è largamente superiore alla media.

Concludendo, ricordo ancora una volta che il disegno di legge è conforme agli accordi intervenuti con i sindacati e non esclude che in futuro si possa dare a questa materia una diversa e più organica determinazione; per ora ritengo opportuno che esso sia approvato nell'attuale formulazione, con l'eccezione degli emendamenti proposti dal relatore che si sono resi necessari per il tempo trascorso. Quando il provvedimento era in discussione al Senato, infatti, si immaginava che esso avrebbe potuto essere approvato entro l'anno 1977 in modo da poter entrare in vigore con l'anno successivo. Le valutazioni che a questo riguardo possiamo oggi fare sono diverse da quelle di allora, per cui è consigliabile introdurre un emendamento per permettere al pubblico dipendente di godere anche entro il primo quadrimestre del 1978 delle giornate di riposo spettanti in luogo delle festività soppresse nel 1977. Ciò dovrebbe permettere di evitare quell'inconveniente, accennato dall'onorevole Pazzaglia, costituito dall'addensarsi in un periodo molto ristretto del godimento di queste giornate di riposo.

VERNOLA, *Relatore*. Credo anch'io di poter concludere negli stessi termini del rappresentante del Governo, riferendomi a quanto ho già detto nella relazione ed insistendo sugli emendamenti presentati. Mi pare, infatti, che la proposta del deputato Pazzaglia, pur se basata su argomentazioni fondate e logiche, verrebbe a modificare tutta l'impostazione di questo disegno di legge e lo stesso accordo raggiunto fra il Governo e i sindacati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche Amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di lire 8.500 giornaliere lorde.

(E approvato).

ART. 2.

Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.

Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazio-

ne del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto *b*) del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.

L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta.

(È approvato).

ART. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno imputate ai capitoli di spesa concernenti stipendi ed altri compensi fissi iscritti negli stati di previsione dei vari Ministeri nonché nei bilanci delle Amministrazioni autonome.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

(Norma transitoria).

Le giornate di riposo di cui al punto *a*) dell'articolo 1, spettanti per il 1977, possono essere fruita a richiesta del dipendente anche nel corso del 1978.

Il relatore Vernola ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: Le giornate di cui al punto *b*) dell'articolo 1, relative al 1977, possono essere fruita entro il primo quadrimestre del 1978.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso che, in seguito alla modifica testè apportata, risulta così formulato:

ART. 4.

Le giornate di riposo di cui al punto *a*) dell'articolo 1, spettanti per il 1977, possono essere fruita a richiesta del dipendente anche nel corso del 1978.

Le giornate di cui al punto *b*) dell'articolo 1, relative al 1977, possono essere fruita entro il primo quadrimestre del 1978.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

COLONNA. A nome del gruppo comunista dichiaro che ci asterremo dalla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente (765) e della proposta di legge Bardotti: Conferimento delle qualifiche iniziali dei ruoli dirigenziali dell'amministrazione scolastica centrale e periferica (1542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Bardotti: « Conferimento delle qualifiche iniziali dei ruoli dirigenziali dell'amministrazione scolastica centrale e periferica ».

VINCENZI, *Relatore*. Signor presidente, poiché sono stati presentati molti emendamenti anche dopo la conclusione della prima fase dei lavori del Comitato ristretto, chiederei alla Commissione l'autorizzazione a riconvocare il Comitato perché esamini queste nuove proposte ed informi poi la Commissione entro un breve periodo di tempo.

LABRIOLA. A nome del gruppo socialista desidero esprimere qualche perplessità

su tale richiesta. Non intendiamo contraddire il relatore, ma vorremmo sapere qualche cosa di più sulla richiesta di rinvio, perché abbiamo la sensazione che essa derivi da incertezze presenti in una parte politica della Commissione.

Senza entrare nel merito di un tale tipo di valutazione, vorrei pregare il relatore di chiedere un semplice aggiornamento della seduta, poiché il richiamo al Comitato ristretto non mi pare appropriato rispetto alle ragioni per le quali si chiede il rinvio.

In altri termini, chiediamo al relatore un puro e semplice rinvio, senza ricorrere ad una nuova convocazione del Comitato ristretto.

VINCENZI, *Relatore*. Sarei lietissimo di dare una risposta all'onorevole Labriola, ma credo di non dover aggiungere molto ai motivi che sono a base della mia richiesta. In realtà, il provvedimento è molto discusso anche da parte del gruppo democristiano, al quale appartengo; però, nella situazione in cui ci troviamo stamani, pur non avendo alcuna difficoltà nei confronti della prosecuzione del dibattito, credo sia opportuno ritornare in sede di Comitato ristretto; anche nel caso in cui in quella fase non si riesca a raggiungere un accordo, il successivo lavoro della Commissione ne risulterà comunque agevolato e semplificato. Infine, sono del parere che non debbano più essere presentati emendamenti, perché altrimenti si riaprirebbe tutto il discorso.

LABRIOLA. Non insisto, però mi riservo di presentare tutti gli emendamenti che riterrò di dover presentare.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni » *(Approvato dal Senato)* (1903).

Presenti	25
Votanti	13
Astenuti	12
Maggioranza	7
Voti favorevoli	12
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bassetti, Cattanei, Ciannamea, De Poi, Ianniello, La Penna, Nucci, Pazzaglia, Rosati, Segni, Spigaroli, Vernola e Vincenzi.

Hanno dichiarato di astenersi:

Barbera, Battaglia, Bertoli, Calice, Caruso Antonio, Cecchi, Colomba Giulio, Colonna, de Carneri, Labriola, Moschini, Nespolo Carla Federica.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO